

## Fatto e diritto

Con decreto del 3 novembre 2006 il p.m. presso il Tribunale di Taranto disponeva la citazione diretta a giudizio di M.S. e M.G., chiamati a rispondere del delitto loro contestato nel capo di imputazione, come compiutamente riportato in epigrafe.

Nel corso della prima udienza, tenutasi il 7 marzo 2007, il giudice allora titolare del ruolo dichiarava la contumacia di entrambi gli imputati, regolarmente citati e comparsi in aula senza addurre alcun giustificato motivo, e, preso atto della costituzione di parte civile di D.M.C., D.M.A.P. e della T.A. s.p.a., dichiarava l'apertura del dibattimento e rinviava il processo ad altra data a cagione dell'assenza dei testimoni da escutere, non citati per l'occasione.

A seguito di un'udienza di mero rinvio (ud. 24 ottobre 2007), determinata dall'accoglimento della richiesta ex art. 108 c.p.p. avanzata dal difensore degli imputati, nominato il giorno precedente l'udienza, il processo perveniva all'udienza del 30 aprile 2008, ove il giudicante, ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti e acquisita la documentazione dalle stesse sottoposta all'attenzione del Tribunale, disponeva procedersi all'esame di D.M.C., di D.M.A.P., di B.C. e di A.R.L., tutti testimoni del p.m., all'esito, rinviando – su congiunta richiesta delle parti - il processo ad altra data.

Dopo alcune udienze di mero rinvio, determinato, nella prima occasione (ud. 19 novembre 2008), dalla richiesta in tal senso avanzata dal difensore di parte civile, nella successiva (ud. 8 aprile 2009), dall'assenza del magistrato titolare del ruolo, di seguito (ud. 25 novembre 2009), dall'impedimento legittimamente addotto dal difensore degli imputati, il processo perveniva all'udienza del 20 settembre 2010, ove lo scrivente – rilevato l'intervenuto mutamento del giudice titolare della presente Sezione Distaccata – disponeva la rinnovazione dell'istruttoria, prendendo atto della mancanza del consenso all'utilizzabilità mediante lettura degli atti in precedenza esperiti.

Nella medesima circostanza, nuovamente esaminata D.M.A.P., il processo veniva rinviato ad altra data per il prosieguo.

Nell'udienza all'uopo fissata (ud. 28 febbraio 2011), esaminati nuovamente B.C., D.M.C. e A.R.L., testimoni della pubblica accusa, lo scrivente dichiarava la chiusura dell'istruttoria e l'utilizzabilità degli atti esperiti, rinviando per la sola discussione il processo ad altra data.

Da ultimo, il 9 maggio 2011, rassegnate dalle parti le conclusioni come compiutamente riepilogate in epigrafe, acquisite le conclusioni scritte con allegata nota spese depositate dalle costituite parti civili e preso atto delle repliche da ciascun patrocinatore delle stesse compiute, il processo veniva definito con una pronuncia di assoluzione di entrambi gli imputati per insussistenza del fatto descritto in epigrafe.

Dalle fonti di prova, costituite dalle innanzi indicate testimonianze e dai documenti che si avrà modo di menzionare nel prosieguo, è emerso quanto si va di seguito ad esporre.

Il 20 gennaio 2005, D.M.A.P., figlia di D.M.C., alla guida di una "Peugeot 206" di proprietà di quest'ultimo, era rimasta coinvolta in un sinistro stradale verificatosi nel centro abitato di San Giorgio Jonico, alla via Corsica.

B.C. e A.L.R. risultano essere testimoni oculari di tale incidente stradale.

In ragione di quanto dichiarato da D.M.A.P., da B.C. e da A.L.R. si è appreso che la prima delle tre donne, mentre era incolonnata con la sua vettura dietro un camion, era stata violentemente tamponata da una "Lancia Dedra" proveniente da tergo.

Subito dopo il fatto, era giunto in loco, all'uopo chiamato, D.M.C.

L'uomo, nel prestare soccorso alla figlia, aveva rilevato, come confermato pure da B.C. e da A.L.R., che alla guida della "Lancia Dedra" vi era un giovane di nome M.G.B., figlio di M.S., al contrario non presente sul luogo del fatto.

Nella circostanza, il ragazzo si era verbalmente assunto la responsabilità del sinistro.

M.G.B. si era, infatti, offerto di mettere a disposizione i documenti necessari per le operazioni relative al successivo risarcimento del danno, in tal senso

accordandosi con il D.M. – preoccupato di accompagnare con urgenza sua figlia in ospedale (cfr. relazione di pronto soccorso del 20 gennaio 2005, ore 10.26, in atti).

In particolare, il giovane aveva lasciato i detti documenti a B.C., titolare di un vicino esercizio commerciale, e, successivamente, nel corso della medesima giornata, si era portato dal D.M. per avere notizie relative alla condizioni di salute della figlia.

In tale occasione, M.G.B. aveva ribadito di essere responsabile del tamponamento in precedenza occorso.

D.M.C. e D.M.A.P. – come comprovato dalla documentazione versata in atti - hanno, in merito, riferito di aver ottenuto l'integrale risarcimento dei danni patiti dalla compagnia assicuratrice del M., M.A. s.p.a. (cfr. copia degli assegni emessi in favore di D.M.C. e di D.M.A.P. dalla M.A. s.p.a., con allegata pratica di verifica e quantificazione degli stessi, in atti).

Ciò non di meno, D.M.C, D.M.A.P. e la T.A. s.p.a. – il 12 settembre 2005 - avevano ricevuto una citazione a giudizio innanzi al giudice di pace di San Giorgio Jonico.

Con tale atto, M.S., individuatosi quale conducente della "Lancia Dedra", avanzava richiesta di risarcimento del danno per il menzionato sinistro, ricostruito in maniera totalmente difforme da quanto innanzi descritto (cfr. atto di citazione in giudizio innanzi al giudice di pace di San Giorgio Jonico, in atti).

Più specificamente, M.S. rappresentava che, alle ore 10.30 del 20 gennaio 2005, percorrendo la via Corsica di San Giorgio Jonico alla guida della sua vettura, "Lancia Dedra", era stato violentemente attinto da una "Peugeot 106", condotta da D.M.A.P., in quel momento impegnata a compiere una manovra di retromarcia.

Proseguiva il M. che, per effetto di tale sinistro, l'automobile aveva riportato un danno pari ad €. 3.008,58 e che lui stesso era stato costretto a ricorrere alle cure sanitarie, riportando le lesioni personali refertate dal Pronto Soccorso di Grottaglie, alle ore 15.11 dello stesso 20 gennaio 2005 (cfr. relazione del Pronto Soccorso del 20 gennaio 2005, ore 15.11, in atti).

In virtù della ricostruzione dei fatti compiuta e della documentazione allegata, il M. concludeva chiedendo al giudice adito di riconoscere l'esclusiva

responsabilità di D. M.A.P. nella causazione del sinistro e, conseguentemente, di condannare la compagnia assicuratrice, T.A. s.p.a (pure convenuta in giudizio), al risarcimento di tutti i danni patiti per effetto di tale incidente stradale.

A seguito della ricezione dell'atto di citazione menzionato, il 17 ottobre 2005, D.M.C. aveva denunciato i fatti, di poi trasfusi nell'editto di accusa del presente procedimento.

Va premesso che, in ragione della documentazione sottoposta all'attenzione del Tribunale, la querela presentata da D.M.C. è certamente tempestiva, atteso che egli aveva avuto conoscenza dell'azione intrapresa nei suoi confronti nella data in cui gli era stato notificato l'atto introduttivo del giudizio civile innanzi al giudice di pace di San Giorgio Jonico.

Al contrario, non vi è prova dell'avvenuta ricezione da parte del D.M. (ed in caso positivo di essa, della data di sua ricezione) della lettera raccomandata asseritamente spedita nel mese di aprile 2005 dal M. per richiedere stragiudizialmente alla sua controparte il risarcimento del danno.

A fronte di tale rilievo, è ultronea ogni considerazione circa l'effettiva tardività della querela della T.A. s.p.a.; è, infatti, sufficiente richiamare l'art. 122 c.p.p. a mente del quale "il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse".

Tanto premesso in ordine alla tempestività della presentazione della querela, deve concludersi in ogni caso che, pur ritenendosi veritiera la versione dei fatti prospettata dalle costituite parti civili, confortata dal contenuto tanto delle deposizioni testimoniali di B.C. e di A.L.R., terze osservatrici, peraltro confermatesi a vicenda nell'esposizione dei fatti, quanto della documentazione allegata al fascicolo processuale, relativa agli accertamenti ed alla liquidazione del danno effettuata dalla compagnia assicuratrice del M., nonché alle certificazioni mediche relative alle lesioni subite da D.M.A.P., compilate in un orario – a differenza di quelle relative alle lesioni del M.S. – compatibile con quanto emerso in dibattimento, il delitto contestato nel capo di imputazione non può ritenersi integrato.

L'art. 640 c.p. punisce "chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno...".

Dalla formulazione della menzionata norma incriminatrice si evince che per la configurabilità del delitto in questione dal punto di vista oggettivo sono necessari i seguenti quattro elementi costitutivi: a) gli artifici o raggiri, ossia una condotta fraudolenta dell'agente, che si sostanzia o in immutazione della realtà (artificio) ovvero in un'azione atta a produrre un falso convincimento nella vittima (raggiro); b) quale conseguenza dell'artificio o del raggio, l'induzione in errore della vittima, consistente nella positiva certezza – da parte di quest'ultima – dell'esistenza di una situazione determinata che in realtà non esiste; c) quale conseguenza della già menzionata induzione in errore, il compimento da parte della vittima medesima di un atto di disposizione patrimoniale; d) come conseguenze di tale atto dispositivo, il danno patrimoniale per la vittima e l'ingiusto profitto per l'agente o per un terzo.

Ne consegue che perché possa dirsi integrato il delitto di truffa è necessario che esista un effettivo nesso causale tra gli artifici o raggiri, l'errore e la determinazione del consenso del truffato all'atto dispositivo, fonte – per un verso – di un danno patrimoniale per la vittima e – per altro verso – di un ingiusto vantaggio (anche non patrimoniale) per l'agente.

A fronte delle superiori considerazioni, rileva il Tribunale che nel caso in esame tale assunto non può dirsi sussistente.

Gli artifici e raggiri attribuiti agli imputati - consistiti nella diversa rappresentazione della dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione a giudizio innanzi al giudice di pace di San Giorgio Jonico - non si reputano idonei a trarre in inganno né i D.M., né la compagnia assicuratrice loro litisconsorte necessario, ed ad indurre, per tale via, quest'ultima ad effettuare – quale atto di disposizione negoziale – il pagamento di un risarcimento del danno non dovuto.

È, infatti, chiaro che i D.M., avendo per di più ottenuto il risarcimento del danno patito proprio per effetto di quel sinistro, ben sapevano quale fosse la reale modalità di verifica dell'incidente, sicché non può dirsi che l'azione giudiziaria intrapresa nei loro confronti – peraltro dal solo M.S. – fosse idonea a

trarli in inganno sino a condurli al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

Vi è poi che, pure ad ipotizzare una circostanza di tal fatta, non può negarsi che l'atto dispositivo non sarebbe configurabile come la conseguenza diretta di un'induzione in errore, ma come l'adempimento di una statuizione dell'autorità giudiziaria, unica eventualmente ad essere ingannata dalla falsa prospettazione difensiva.

La diversa rappresentazione del sinistro compiuta dal M., nell'ottica della contrapposizione propria delle controversie di natura civile, lungi dal costituire un artificio o un raggirò, e, dunque, a rappresentare un'alterazione della realtà atta a trarre in inganno la controparte, si configura, piuttosto, come la differente prospettazione dell'oggetto della contesa da sottoporre al vaglio critico dell'Autorità Giudiziaria.

La conclusione raggiunta è altrettanto evidente con riferimento alla posizione processuale della compagnia di assicurazione dei D.M.

Ed infatti, la dinamica prospettata dall'attore altro non è se non l'ipotesi su cui le parti si devono nel contraddittorio confrontare, sì da porre al vaglio del giudice gli elementi necessari per la risoluzione della controversia.

Vi è poi che l'eventuale compimento di un atto dispositivo patrimoniale da parte della compagnia assicuratrice non sarebbe configurabile, in ogni caso, quale conseguenza diretta del comportamento fraudolento posto in essere dall'agente, di portata tale da trarre in errore l'autore del menzionato atto di disposizione, ma invece la conseguenza della statuizione dell'autorità giudiziaria all'esito del vaglio processuale delle contrapposte prospettazioni difensive dei contraddittori.

Né può ritenersi sussistere il tentativo di cd. "truffa processuale", in quanto, per giurisprudenza assolutamente costante, tale fattispecie (astrattamente ipotizzabile laddove una parte, inducendo in errore il giudice in un processo civile, amministrativo o penale, mediante artifici o raggiri, conseguiva una decisione a sé favorevole), non è riferibile alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. in quanto l'inganno non incide sulla libertà negoziale, che manca nel giudice chiamato a

decidere, e la sua decisione non è atto di disposizione patrimoniale ma esercizio delle funzioni giurisdizionali.

In proposito, basti richiamare il principio secondo cui “in tema di truffa, pur non esigendosi l’identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell’induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all’imputato: detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo (non espressione della libertà negoziale, bensì) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all’attuazione delle norme giuridiche ed alla risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti” (Cass., Sez. II, 23 luglio 2007, n. 29929; nel medesimo senso, per tutte: Cass., Sez. II, 5 giugno 2002, n. 21868).

Parimenti, nel caso di specie, non ricorrono gli estremi tipici della frode processuale disciplinata dall’art. 374 c.p.

Infatti, gli artifici e raggiri di cui sia vittima un giudice rilevano penalmente – stante il divieto di analogia in malam partem – esclusivamente nei casi tassativamente disciplinati nella norma incriminatrice da ultimo richiamata, nella specie non invocabile.

Vi è, pertanto, che la condotta descritta nel capo di imputazione, posta in essere da M.S. (dovendosi, come correttamente rappresentato dal difensore degli imputati in occasione della discussione finale, escludersi il concorso in tale azione di M.G.B., rimasto estraneo – per quanto documentalmente apprezzabile - alle iniziative giudiziarie poste in essere dal suo genitore), non può essere penalmente sanzionata, potendo essere – oltre che moralmente – eventualmente censurata, ove richiesto, nella sede di competenza, nelle forme di cui all’art. 96 c.p.p.

Per tutte le ragioni esposte – scegliendo per entrambi gli imputati la formula assolutoria di maggior respiro, poiché più favorevole per il reo – M.S. e M.G.B. devono essere mandati assolti dal delitto loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Per completezza espositiva, va osservato che nulla deve essere disposto in merito alla richiesta di revoca della costituzione della parte civile avanzata dal difensore degli imputati, atteso che la costituzione di parte civile nel presente procedimento era avvenuta in un momento successivo rispetto alla costituzione in giudizio innanzi al giudice di pace di San Giorgio Jonico, investito della cognizione del sinistro stradale richiamato in epigrafe, in cui le odierne parti civili avevano semplicemente resistito alle richieste risarcitorie di M.S., senza spiegare a loro volta alcuna richiesta risarcitoria in via riconvenzionale.

Da quanto rilevato si evince che non vi è coincidenza tra i due giudizi posti a confronto e che la pretesa vantata in questa sede dalle costituite parti civili non è in alcun modo configurabile quale duplicazione della richiesta dalle stesse avanzata (resistendo all'azione nei loro confronti promossa) innanzi al giudice di pace di San Giorgio Jonico.

Il superiore ragionamento esclude l'applicazione dell'art. 82, comma 2, parte seconda, c.p.p.

Da ultimo, il carico di lavoro dell'Ufficio, unitamente all'impegno del sottoscritto magistrato tanto presso la presente Sezione Distaccata, quanto presso la Sezione Centrale del Tribunale, tenuto anche conto della complessità della vicenda sottoposta all'attenzione di questo giudice ed alla corposità del materiale probatorio da esaminare, hanno consigliato di riservare – così come previsto dall'art. 544, comma 3, c.p.p. – il deposito della sentenza in termine che si è stimato congruo determinare in giorni trenta dalla pubblicazione del dispositivo.

p.q.m.

Letto l'art. 530 c.p.p.,  
assolve M.S. e M.G.B. dall'imputazione loro ascritte in rubrica perché il fatto non sussiste.

letto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,  
indica in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza.

Grottaglie, 9 maggio 2011

Il giudice  
(dott.ssa P.R. Incalza)